

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE DEL GAS
NATURALE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2024**

0.PREMESSA

L'art. 26 del testo unico delle accise approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche (d'ora in avanti denominato "testo unico"), concernente disposizioni particolari per il gas naturale, individua al comma 7 i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa sul gas naturale ed agli adempimenti connessi. Tali soggetti devono presentare la dichiarazione prevista dal comma 13 del citato art. 26, al fine di fornire tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta.

Il gestore della rete di gasdotti nazionale, su propria richiesta, può rientrare tra i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa relativa al gas naturale impiegato per il vettoriamento del prodotto, come previsto dal comma 8 dell'articolo in parola. In tal caso, è tenuto alla presentazione della dichiarazione annuale in qualità di soggetto obbligato limitatamente alle quantità di gas naturale impiegato nella predetta attività.

I soggetti obbligati che devono presentare la dichiarazione annuale prevista dal predetto comma 13, sono distinti in relazione all'attività svolta o all'impiego cui destinano il gas naturale, in coerenza con le tipologie indicate dai suddetti commi 7 e 8:

- o Vendita al consumatore finale/servizio di default (vale a dire, soggetti che procedono alla fatturazione del gas naturale ai consumatori finali);
- o Uso proprio;
- o Vettoriamento /distribuzione.

Con il comma 14, del ripetuto art. 26, sono invece individuati quei soggetti, diversi dai soggetti obbligati tenuti al pagamento dell'accisa, che svolgono attività di vettoriamento del gas naturale e che sono tenuti alla presentazione di una dichiarazione annuale riepilogativa recante i dati relativi ai quantitativi di gas naturale trasportato rilevati nelle stazioni di misura e a rendere disponibili i dati relativi ai soggetti cui il prodotto è consegnato (cioè, agli utenti della distribuzione, siano essi soggetti obbligati venditori ovvero rivenditori - cosiddetti "*reseller*"⁽¹⁾).

L'adempimento dichiarativo di cui alle richiamate disposizioni normative, dovrà essere assolto in forma telematica entro il mese di marzo del 2025 utilizzando la Nuova Piattaforma di Accoglienza per l'interoperabilità, con la tecnologia basata su "Web Service", secondo due distinti canali ovvero System to System (S2S) e User to System (U2S) già descritti nella nota n. 156148 del 31 ottobre 2019 reperibile nel sito internet dell'ADM.

Con riguardo alla compilazione, sottoscrizione e invio delle dichiarazioni annuali in oggetto, si fa rinvio a quanto precisato con la Circolare n. 6/2022 del 4 febbraio 2022 (reperibile sul sito internet dell'Agenzia al percorso *Home/Accise/Normativa e Prassi/Regolamentazione dell'Agenzia/Circolari*) con la quale sono stati forniti specifici

⁽¹⁾ Cfr. determinazione direttoriale prot. 539209 del 5 settembre 2023

chiarimenti in merito all'implementazione del nuovo profilo **“Sottoscrittore”** (**“dlr_gasnatur_sottoscrittore”**)

L'acquisizione del profilo predetto, che deve essere richiesto attraverso le apposite funzionalità del Modello Autorizzativo Unico dell'Agenzia (MAU), disponibili nella sezione “mio profilo” del portale, si rende indispensabile per l'esecuzione dell'adempimento dichiarativo con modalità U2S o S2S^[2].

Nel caso in cui il profilo **“Sottoscrittore”** sia delegato a persona diversa dal legale rappresentante della persona giuridica tenuta alla presentazione della dichiarazione, la delega dovrà essere approvata dall'Ufficio territorialmente competente a seguito di presentazione, da parte dell'operatore, di idonea procura scritta^[3].

Rispetto alla precedente annualità la sequenza dei dati richiesti per la dichiarazione riepilogativa del gas naturale trasportato e distribuito (cui sono tenuti i soggetti individuati dal comma 14 dell'art. 26, distinti come “Soggetto non obbligato”) non ha subito modifiche.

Per quanto riguarda la dichiarazione annuale alla cui presentazione sono tenuti i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa sul gas naturale (art. 26, comma 13), si fa presente che è ormai a regime quanto stabilito con Determinazione direttoriale prot. n. 264785/RU del 23 luglio 2021 in merito al sistema di contabilizzazione e versamento dell'accisa sul gas naturale per ambiti territoriali, rispetto al quale si fa rimando alle dettagliate indicazioni specificamente fornite^[4].

Si rammenta che la ripartizione del territorio nazionale in ambiti territoriali è così articolata:

- un ambito cosiddetto “ordinario”, composto dall'insieme delle province (e, quindi, dei relativi comuni) di tutte le regioni a statuto ordinario;
- sei distinti ambiti cosiddetti “speciali”, vale a dire:
 - a) uno per ciascuna delle regioni a statuto speciale Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, composto dall'insieme delle province di ciascuna regione;
 - b) due relativi a ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano.

1. GENERALITÀ

La dichiarazione del gas naturale, sia per i soggetti obbligati ex art. 26, comma 13, del TUA, sia per i soggetti che effettuano l'attività di vettoriamento ex art. 26, comma 14, del TUA è effettuata secondo la rappresentazione riprodotta nel modello AD-2 di riferimento, che si compone di:

- un frontespizio comune a tutti i soggetti tenuti all'adempimento dichiarativo (SOGGETTO OBBLIGATO - SOGGETTO NON OBBLIGATO);

^[2] Cfr nota prot. n. 224818/RU del 1° luglio 2021 della Direzione Organizzazione e Digital Transformation

^[3] Cfr. Circolare n. 43/2021 del 23 dicembre 2021 e Circolare n. 6/2022 del 4 febbraio 2022 (reperibile sul sito internet dell'Agenzia al percorso *Home/Accise/Normativa e Prassi/Regolamentazione dell'Agenzia/Circolari*)

^[4] Cfr. Circolare n. 29/2021 del 23 luglio 2021, Circolare n. 41/2021 del 17 dicembre 2021, Circolare n. 8/2022 del 24 febbraio 2022, Circolare n. 10/2022 del 18 marzo 2022 (reperibili sul sito internet dell'Agenzia al percorso *Home/Accise/Normativa e Prassi/Regolamentazione dell'Agenzia/Circolari*)

- un prospetto annuale del gas naturale movimentato in entrata e in uscita dalle infrastrutture o dagli impianti oggetto di dichiarazione (quadri “A-GAS NATURALE RICEVUTO” - “B-GAS NATURALE VETTORIATO”);
- un prospetto annuale del gas naturale commercializzato dai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa (quadro “D-GAS NATURALE VENDUTO”);
- un prospetto annuale del gas naturale fatturato o impiegato per provincia e per comune (quadri “E-GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO SENZA PAGAMENTO DI ACCISA” - “F-GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO PER FASCE CLIMATICHE” - “G-TOTALE GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO”);
- un prospetto annuale delle rettifiche di fatturazione per provincia e per comune (quadro “H-RETTIFICHE DI FATTURAZIONE”);
- un prospetto annuale di liquidazione dell'accisa per provincia (quadro “I-LIQUIDAZIONE DELL'ACCISA”);
- un prospetto per il riepilogo e saldo dell'accisa per ambito territoriale (quadro “L-RIEPILOGO E SALDO DELL'ACCISA – RATEI PER AMBITO PER L'ANNO 2024”), per la determinazione del conguaglio dovuto per il 2024 tra l'accisa liquidata nelle province appartenenti all'ambito e gli acconti dovuti nel medesimo ambito, nonché per la determinazione degli importi dei ratei mensili in acconto per il 2025;
- un prospetto di liquidazione dell'addizionale regionale per provincia (quadro “M-LIQUIDAZIONE DELL'ADDIZIONALE REGIONALE”);
- un prospetto di riepilogo e saldo dell'addizionale regionale, per provincia (quadro “N-RIEPILOGO E SALDO DELL'ADDIZIONALE REGIONALE”) per la determinazione del conguaglio dovuto per il 2024 tra l'addizionale liquidata in ciascuna delle province delle regioni a statuto ordinario (appartenenti, quindi, all'ambito “ordinario”) e gli acconti dovuti nella medesima provincia, nonché per la determinazione dei relativi importi dei ratei mensili in acconto per il 2025;
- un prospetto di liquidazione dell'imposta regionale sostitutiva per provincia (quadro “O-LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SOSTITUTIVA”);
- un prospetto di riepilogo e saldo dell'imposta regionale sostitutiva, per provincia (quadro “P-RIEPILOGO E SALDO DELL'IMPOSTA REGIONALE SOSTITUTIVA”) per la determinazione del conguaglio dovuto per il 2024 tra l'imposta liquidata in ciascuna delle province delle regioni a statuto ordinario (appartenenti, quindi, all'ambito “ordinario”) e gli acconti dovuti nella medesima provincia, nonché per la determinazione dei relativi importi dei ratei mensili in acconto per il 2025;
- un allegato concernente l'elenco dei clienti ai quali è fornito il gas per impieghi diversi dall'uso civile, per provincia;
- un allegato, concernente l'ELENCO PROPRI FORNITORI E CEDENTI per ciascun soggetto obbligato che procede alla fatturazione del gas naturale ai consumatori finali ovvero all'acquisto per uso proprio.

In relazione all'attività svolta dal dichiarante nel settore del gas naturale, dovranno essere compilati alcuni dei suddetti prospetti, coerentemente alla realtà operativa che deve essere rappresentata, per fornire tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta (art. 26, comma 13, del testo unico), oppure per riepilogare i dati relativi al gas naturale trasportato rilevati nelle stazioni di misura nonché quelli relativi ai soggetti a cui lo stesso è consegnato (art. 26, comma 14, del testo unico).

In linea generale, si indicano i prospetti di competenza in base alla qualifica del soggetto ed all'attività svolta, ferma restando la possibilità di utilizzare ulteriori quadri di dettaglio ove necessario in base all'attività effettivamente svolta nell'anno di riferimento.

FIGURA PROFESSIONALE	ATTIVITÀ/TIPO IMPIANTO	QUADRI
Soggetto obbligato	Vendita al consumatore finale, Servizio di default	D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P Elenco clienti agevolati Elenco propri fornitori e cedenti
	Uso proprio	A, B, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P Elenco propri fornitori e cedenti
	Vettoriamento - Distribuzione	A, B, G, I, L
Soggetto non obbligato	Vettoriamento, Distribuzione, Coltivazione, Rigassificazione, Stoccaggio	A, B

Come accennato in premessa, in relazione a quanto previsto dai commi 8 e 14 del citato art. 26, il gestore della rete di gasdotti nazionale, che svolge l'attività di trasporto del gas naturale per conto dei soggetti cui il prodotto è consegnato e in relazione alla quale è tenuto a fornire i dati della movimentazione fisica del prodotto trasportato (quadri "A" e "B"), come rilevati nelle stazioni di misura, può essere riconosciuto, a richiesta, come soggetto obbligato per il solo gas impiegato per il vettoriamento del prodotto.

In tale evenienza, può essere presentata un'unica dichiarazione annuale, in qualità di soggetto obbligato per vettoriamento, contenente sia i dati della movimentazione del gas richiesti dal comma 14 (quadri "A" e "B"), che i quantitativi assoggettati ad accisa per il particolare uso proprio di cui al comma 8 (quadro "G") e, conseguentemente, la liquidazione ed il riepilogo e saldo dell'accisa (quadri "I" e "L"). Non è dovuta la compilazione dell'elenco propri fornitori.

Infine, si rammenta che, ovunque sia ne sia richiesto l'inserimento come da istruzioni relative a ciascun quadro, il formato del codice ditta o accisa da utilizzare ai fini della dichiarazione è **una stringa alfanumerica di nove caratteri**, così costituita:

codice accisa o ditta = "AAB12345C"			
AA: identificativo della provincia	B: distinto in "O" per il codice accisa "Y" per il codice ditta	12345: 5 caratteri numerici identificativi	C: una lettera di controllo

Di seguito si forniscono specifiche indicazioni sulla compilazione di ogni prospetto/quadro della dichiarazione.

2. FRONTESPIZIO

Il frontespizio si compone dei dati identificativi del dichiarante in relazione alla realtà operativa rilevante per l'adempimento in parola.

L'operatività del dichiarante deve essere specificata in relazione alle seguenti distinzioni:

- **Soggetto obbligato**, la cui operatività si distingue in:
 - a. VENDITA AL CONSUMATORE FINALE/SERVIZIO DI DEFAULT, che comporta la compilazione dei quadri concernenti la quantità di gas naturale fatturato ai consumatori nelle diverse tipologie di impiego, nonché la relativa liquidazione dell'accisa, dell'addizionale regionale e dell'imposta sostitutiva, come risultante dalle bollette emesse nell'anno di riferimento nei confronti dei consumatori finali. Tali soggetti sono tenuti anche alla compilazione degli allegati per l'indicazione dei clienti ai quali viene fornito il gas per impieghi diversi dall'uso civile nonché dei propri fornitori (qualora siano anche utenti della distribuzione presso i PDR in cui operano come venditori – *controparte commerciale*) ovvero cedenti (qualora acquistino il gas naturale da un *reseller*, presso i PDR in cui operano come venditori senza essere utenti della distribuzione);
 - b. USO PROPRIO, che comporta la compilazione dei quadri utili a fornire i dati relativi alla quantità di gas naturale ricevuto, vettoriato per proprio conto e autoconsumato nelle diverse tipologie di impiego, nonché alla relativa liquidazione dell'accisa, dell'addizionale regionale e dell'imposta sostitutiva. Tali soggetti sono tenuti anche alla compilazione dell'allegato per l'indicazione dei propri fornitori (in quanto, di norma, tenuti ad essere utenti della distribuzione presso i propri PDR) ovvero cedenti (qualora acquistino il gas naturale da un *reseller* - presso i propri PDR);
 - c. VETTORIAMENTO, che comporta la compilazione dei quadri utili a fornire i dati relativi alla quantità di gas naturale movimentato e consumato per uso proprio nell'attività di vettoriamento, nonché alla relativa liquidazione dell'accisa e, ove pertinente, dell'addizionale regionale.
- **Soggetto non obbligato**, tenuto a fornire i dati relativi al gas naturale trasportato e distribuito rilevati nelle stazioni di misura nonché i dati relativi ai soggetti cui il prodotto è consegnato/fornito, mediante la compilazione dei quadri relativi al gas naturale movimentato.

Nel frontespizio deve essere, inoltre, indicato:

- il **codice accisa** o il **codice ditta** identificativo del soggetto obbligato (art. 26, comma 10, del TUA) ovvero della rete di distribuzione o dell'impianto di stoccaggio (art. 26, comma 14, del TUA) al quale la dichiarazione si riferisce;
- il **periodo** a cui si riferisce la dichiarazione (cioè, l'anno di imposta 2024);
- il **comune** e l'**indirizzo** dell'Ufficio Amministrativo presso cui sono depositate le contabilità del dichiarante.

La denominazione della ditta e l'ubicazione (comune e indirizzo) della sede del soggetto obbligato ovvero della rete di distribuzione non vengono richieste in quanto acquisite dalla registrazione in Anagrafica Accise dei dati corrispondenti al codice ditta inserito.

3. QUADRO A - GAS NATURALE RICEVUTO

Nel quadro A-GAS NATURALE RICEVUTO del prospetto annuale del gas naturale movimentato, sono indicate le quantità, espresse in standard metri cubi, di gas naturale introdotto nella rete di distribuzione cui la dichiarazione si riferisce o negli impianti di

stoccaggio, attraverso i punti di immissione, nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Le quantità sono rilevate presso le pertinenti stazioni di misura ed in base alle vigenti regole di allocazione.

Relativamente a ciascun PUNTO DI IMMISSIONE vanno indicati:

- comune, provincia e indirizzo del punto di immissione;
- standard metri cubi di gas naturale proveniente da propri pozzi;
- standard metri cubi di gas naturale proveniente da altre fonti (ad esempio, fabbricato da processi industriali ed immesso nella rete);
- CODICE IDENTIFICATIVO di ciascun fornitore nazionale e relativi metri cubi introdotti. Per ogni punto di immissione e ogni fornitore nazionale deve essere registrato in un apposito rigo;
- CODICE IDENTIFICATIVO di ciascun fornitore U.E. e relativi metri cubi introdotti. Per ogni punto di immissione e ogni fornitore U.E. deve essere registrato in un apposito rigo.
- standard metri cubi di gas naturale proveniente da fornitori extra U.E.
- totale metri cubi ricevuti.

Per ciascun punto di immissione, è necessario indicare cumulativamente le quantità, in standard metri cubi introdotte da propri pozzi, da altre fonti, da fornitori extra U.E. e totali.

Per CODICE IDENTIFICATIVO si intende il codice accisa o il codice ditta del fornitore, ove lo stesso sia censito dall'Agenzia, in quanto esercente una rete di distribuzione o un impianto, ovvero la partita IVA o il codice fiscale, ove i predetti codici non siano disponibili.

In caso di transito di partite di provenienza sia U.E. che extra U.E. per conto di più fornitori non singolarmente noti, la fornitura sarà ascritta alla U.E. indicando come CODICE IDENTIFICATIVO = "ALTRI".

Per ciascun punto di immissione, nella colonna TOTALE deve essere indicata la somma delle quantità di gas naturale ricevuto nell'anno di riferimento.

4. QUADRO B - GAS NATURALE VETTORIATO

Nel quadro B-GAS NATURALE VETTORIATO del prospetto annuale del gas naturale movimentato, sono indicate le quantità, espresse in standard metri cubi, di gas naturale uscenti dalla rete di distribuzione cui la dichiarazione si riferisce, o verso altre infrastrutture ovvero distribuito al consumo ai consumatori finali allacciati ai PDR della rete.

I quantitativi sono riferiti al periodo 1° gennaio – 31 dicembre, rilevati presso le pertinenti stazioni di misura della rete ed in base alle vigenti regole di allocazione e di misura.

In particolare, alle forniture presso i PDR di consumatori finali⁽⁵⁾, per i quali è sorta l'obbligazione tributaria ai sensi dell'art. 26, comma 1, del TUA, l'esercente la rete di distribuzione è tenuto a comunicare i quantitativi complessivamente forniti nell'anno per ciascun utente della distribuzione, come indicato nell'art. 1, comma 3 della determinazione prot. 476906/2020 e s.m.i.⁽⁶⁾

Come già disposto per il 2023, anche per il corrente anno, al fine di allineare i dati della dichiarazione annuale con quelli delle comunicazioni mensili^[7], per ciascun utente della distribuzione dovrà essere indicato un unico rigo del quadro, senza ulteriore partizione per codici catastali dei comuni in cui i PDR sono ubicati.

Sempre in linea con le prescrizioni relative alle comunicazioni mensili, l'utente della distribuzione dovrà essere identificato tramite il codice di accisa, qualora trattasi di soggetto obbligato venditore o utilizzatore per uso proprio, ovvero tramite la propria partita IVA, se trattasi di rivenditore (cosiddetto *reseller*).

In fase di prima applicazione delle suddette prescrizioni sulle comunicazioni mensili, è ancora consentito di indicare la partita IVA dell'utente della distribuzione che sia anche soggetto obbligato, qualora il codice di accisa non sia ancora stato comunicato al distributore che effettua la dichiarazione^[8].

Alla luce di quanto sopra esposto, per ciascun destinatario, nel quadro è riportata:

○ **Tipologia di vettoriamento**

- a. tipologia "A" - VETTORIAMENTO VERSO ALTRE INFRASTRUTTURE (altre reti di trasporto/distribuzione o impianti di stoccaggio). Rappresenta le quantità di gas naturale trasferito ad altre reti (ad esempio, presso i cosiddetti *city gate*) o agli impianti di stoccaggio;
- b. tipologia "B" - DISTRIBUZIONE AL CONSUMO. Rappresenta le quantità di gas naturale riconsegnato agli utenti della distribuzione presso i PDR di consumatori finali allacciati alla rete di distribuzione cui la dichiarazione si riferisce.

○ **Codice identificativo destinatario**

- a. per la tipologia "A", indicare il codice ditta o accisa (qualora trattasi di soggetto di cui all'art. 26, comma 8 del TUA) dell'infrastruttura destinataria del gas estratto dalla rete alla quale la dichiarazione si riferisce. Ove tale dato non sia disponibile, è possibile indicare la partita IVA dell'esercente la predetta infrastruttura;
- b. per la tipologia "B", indicare il codice accisa dell'utente della distribuzione qualora lo stesso abbia la qualifica di soggetto obbligato (in quanto venditore o acquirente per uso proprio). Qualora l'utente della distribuzione non sia un soggetto obbligato (ma operi come *reseller* presso i PDR), in luogo del codice di accisa dovrà essere indicata la partita IVA.

⁽⁵⁾ Tipologia di vettoriamento "B" = DISTRIBUZIONE AL CONSUMO

⁽⁶⁾ Si riporta l'art.1, comma 3 della determinazione: "I dati sul quantitativo di gas naturale consegnato sono quelli rilevati dai misuratori installati nei PDR ovvero stimati dal distributore sulla base di tali misure e dal medesimo fatturati all'utente della distribuzione"

^[7] Cfr. determinazione direttoriale prot.539209 del 5 settembre 2023

^[8] Cfr. art.1, comma 6-bis della determinazione 476906 del 22 dicembre 2020 come introdotto dalla determinazione direttoriale prot.539209 del 5 settembre 2023

- **Codice catastale del comune**
 - a. per la tipologia “A”, codice catastale del comune nel cui territorio è localizzata l’infrastruttura destinataria del gas vettoriato;
 - b. per la tipologia “B”, **valore fisso per la dichiarazione** uguale al codice catastale del comune corrispondente alla provincia indicata nel codice ditta al quale la dichiarazione si riferisce.

- **Metri cubi**
 - a. per la tipologia “A”, quantità di gas naturale vettoriato verso l’infrastruttura destinataria;

 - b. per la tipologia “B”, quantità di gas naturale fornito presso i PDR della rete, relativamente a ciascun utente della distribuzione.

Nel rigo “TOTALE” è riportata la quantità di gas naturale complessivamente uscente dalla rete cui la dichiarazione si riferisce, ottenuto come somma dei metri cubi della tipologia “A” e della tipologia “B”.

5. QUADRO D - GAS NATURALE VENDUTO

Nel quadro “D-GAS NATURALE VENDUTO” del prospetto annuale del gas naturale commercializzato, sono indicate le quantità in standard metri cubi di gas naturale venduto nel corso del 2024, specificando la tipologia di vendita e distinguendo le quantità cedute ai consumatori finali attraverso i PDR di ogni rete di distribuzione oppure cedute ad altri operatori del mercato. Trattandosi di gas **venduto**, non rientra in questo prospetto l’eventuale quantitativo di gas consumato per usi propri del dichiarante, che andrà riportato nei quadri predisposti per la liquidazione della relativa accisa.

Si precisa che il quadro D deve essere compilato con riferimento alla provincia in cui è rilasciato il codice ditta del dichiarante, anche qualora per tale provincia non siano state emesse bollette nell’anno di riferimento.

In particolare, per le forniture presso i PDR di consumatori finali (cioè, per la tipologia “E” del quadro di che trattasi), il venditore è tenuto a comunicare le quantità complessivamente vendute per ciascuna rete di distribuzione di cui si è avvalso nell’anno di riferimento, in quanto operante quale controparte commerciale presso almeno un PDR alla stessa sotteso⁽⁹⁾.

Le quantità che il venditore è tenuto a dichiarare sono quelle esposte nelle bollette che il venditore stesso ha emesso nei confronti dei propri consumatori finali nell’anno di riferimento, nel rispetto delle pertinenti regole dell’ARERA.

Per ciascuna rete di distribuzione, i suddetti quantitativi dovranno essere altresì ripartiti in base al comune in cui sono ubicati i PDR dei consumatori finali presso i quali ha operato come controparte commerciale nell’anno di riferimento.

⁽⁹⁾ Pertanto, la compilazione del prospetto da parte del venditore si rende necessaria laddove lo stesso sia stato controparte commerciale presso almeno un PDR della rete anche per un periodo inferiore all’anno di riferimento.

Nella dichiarazione del venditore, la rete di distribuzione è ordinariamente identificata tramite il relativo codice ditta ovvero accisa, qualora il distributore si sia avvalso della facoltà dell'art. 26, comma 8, del TUA. Allo stato, è ancora consentito indicare la partita IVA dell'esercente la rete, qualora il predetto codice ditta o accisa non sia noto al venditore.

Alla luce delle predette disposizioni, i quantitativi di gas naturale venduti nel 2024 devono essere aggregati in relazione a:

○ **Tipologia di vendita**

- a. tipologia "C" - venduto a soggetti che gestiscono impianti;
- b. tipologia "D" - venduto ad altri operatori del mercato;
- c. tipologia "E" - venduto ai consumatori finali;
- d. tipologia "F" - venduto a clienti UE;
- e. tipologia "G" - venduto a clienti extra UE;
- f. tipologia "H" - venduto a mezzo di contenitori di stoccaggio GNL, incluso il gas naturale liquefatto destinato all'autotrazione.

○ **Codice identificativo acquirente / distributore**

- a. per le tipologie "C" e "H", indicare il codice accisa/ditta dell'impianto destinatario del prodotto o, qualora non disponibile, la partita IVA dell'esercente;
- b. per la tipologia "D", indicare il codice accisa/ditta dell'acquirente o, qualora non disponibile, la relativa partita IVA;
- c. per la tipologia "E", indicare il codice accisa/ditta della rete di distribuzione attraverso la quale è stato fornito il gas naturale ai PDR di consumatori finali. Qualora il venditore non disponga di tale codice, indicare la partita IVA dell'esercente gestore della medesima rete di distribuzione;
- d. per le tipologie "F" e "G", indicare la sigla del paese UE o extra UE in cui ha sede l'acquirente.

Per i sopra riportati punti a, b e c, si precisa che – in casi del tutto residuali – il campo relativo al codice identificativo può accogliere fino a 20 caratteri alfanumerici.

○ **Codice catastale del comune**

- a. per le tipologie "C" e "H", indicare il codice del comune nel cui territorio insiste l'infrastruttura o l'impianto destinatari;
- b. per la tipologia "E", indicare il codice del comune nel cui territorio si trovano i punti di riconsegna in cui il venditore ha operato come controparte commerciale nell'anno di riferimento.
- c. per le tipologie "D", "F" e "G", il campo non deve essere valorizzato.

○ **Metri cubi**

- a. per le tipologie "C", "H", indicare la quantità di gas naturale trasferito verso l'infrastruttura o l'impianto destinatari;
- b. per le tipologie "D", "F" e "G", indicare i quantitativi di gas naturale oggetto della cessione, quali risultanti dalle relative fatture di vendita;
- c. per la tipologia "E", indicare la quantità di gas naturale fornito presso i PDR in cui il venditore ha operato come controparte commerciale nell'anno di

riferimento, distinto per ciascuna rete di distribuzione e per ciascun comune in cui i PDR sono ubicati. Come sopra esposto, il venditore è tenuto a dichiarare i quantitativi esposti nelle bollette emesse nei confronti dei propri consumatori finali nell'anno di riferimento, nel rispetto delle pertinenti regole dell'ARERA.

Nel rigo "TOTALE" va riportata la somma delle quantità di gas naturale vendute per tutte le tipologie.

Le quantità sono espresse in standard metri cubi e possono assumere valore negativo.

Si evidenzia che, a meno delle quantità di gas naturale consumate per gli usi propri del dichiarante, tutto il gas naturale venduto a consumatori finali esposto nelle tipologie "E" ed "H" dovrà essere suddiviso tra i quadri E e G per la corretta liquidazione dell'accisa.

6. QUADRI E – F - G - GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO

Il prospetto annuale del gas naturale fatturato (per soggetti obbligati venditori che procedono alla fatturazione ai consumatori finali) o impiegato (per soggetti obbligati che acquistano o estraggono per uso proprio), si compone di tre quadri, redatti per provincia e per comune:

- quadro E-GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO SENZA PAGAMENTO DI ACCISA, che comprende gli impieghi del gas naturale esentati dal pagamento dell'accisa e quelli esclusi dal campo di applicazione dell'accisa; si evidenzia che la descrizione del rigo E3 è stata modificata in "Impieghi come carburanti da navigazione", al fine di rappresentare i dati dei consumi disciplinati dal novellato Decreto 225/2015;
- quadro F-GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO PER FASCE CLIMATICHE, la cui compilazione è richiesta per gli impieghi del gas naturale assoggettati all'addizionale regionale, nei casi in cui la regione a statuto ordinario in cui sono state effettuate le forniture abbia determinato le relative aliquote in funzione della fascia climatica di appartenenza del comune in cui il gas naturale è stato fornito e consumato. In tale caso, infatti, si rende necessaria la suddivisione dei consumi tra le varie fasce climatiche per la corretta liquidazione dell'addizionale regionale. A tal fine, è dovuta la compilazione di questo quadro per ogni comune appartenente ad una provincia nella quale siano state fissate le suddette differenziazioni di aliquota, indicando la fascia appropriata. Se, invece, le aliquote dell'addizionale sono costanti in tutto il territorio provinciale, la suddivisione in fasce climatiche di cui al quadro di che trattasi può essere omessa, compilando direttamente il quadro G - TOTALE GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO per usi soggetti ad accisa, anche ai fini dell'addizionale. Ovviamente, i quantitativi di gas naturale dichiarati per gli impieghi soggetti ad addizionale regionale andranno considerati anche per la relativa liquidazione (si veda il quadro M – LIQUIDAZIONE DELL'ADDIZIONALE REGIONALE);
- quadro G-TOTALE GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO, comprende gli impieghi del gas naturale assoggettati all'accisa. In tale quadro, il soggetto obbligato deve indicare i quantitativi di gas naturale fatturati o impiegati per uso proprio, anche se già indicati ai fini dell'addizionale nel quadro "F".

Per gli usi civili, è prevista la distinzione tra “UTENZE DEL CENTRO-NORD” e “UTENZE DEL MEZZOGIORNO”, in considerazione delle differenti aliquote di accisa cui assoggettare i quantitativi forniti.

Deve essere compilato un prospetto annuale per ciascun comune interessato dalle forniture di gas naturale, indicando obbligatoriamente in ciascuno dei prospetti la provincia e il comune a cui gli stessi si riferiscono.

Le informazioni da riportare riguardano tutte le forniture al consumo di gas naturale – fatturato agli utenti, impiegato per usi propri o comunque consumato, anche irregolarmente – sia che non comportino il pagamento dell'accisa, sia che comportino il pagamento dell'accisa e - per le Regioni a statuto ordinario - dell'addizionale regionale.

Nei tre quadri sono richiesti, per ogni destinazione d'uso, il numero delle utenze presso il quale il venditore ha operato come controparte commerciale nell'anno di riferimento e la relativa quantità in standard metri cubi oggetto del consumo. In particolare:

- a. Per NUMERO DI UTENZE si intende la quantità di PDR per i quali, essendo attivo un contratto di fornitura, il venditore ha emesso bollette, in qualità di controparte commerciale, nell'anno di riferimento, ovvero in una frazione di tale periodo^[10]. Non rientrano nel computo le utenze, pur attive nell'anno, per le quali non sono stati registrati consumi e, quindi, non sono state emesse bollette. Viceversa, vi rientrano le utenze, pur cessate nell'anno precedente quello cui la dichiarazione si riferisce, ma per le quali sono state emesse bollette nel corso dell'anno di riferimento. ^[11]

Ciascun PDR deve essere conteggiato una sola volta, in base alla destinazione di uso ad esso associata. Nel caso di consumi per scaglioni (cioè, per le “UTENZE DEL CENTRO-NORD” e per le “UTENZE DEL MEZZOGIORNO”), il PDR dovrà essere indicato solamente nello scaglione relativo al consumo complessivamente dallo stesso raggiunto.

- b. Come prescritto per il quadro D, le quantità che il venditore è tenuto a dichiarare sono quelle espresse nelle bollette che il venditore stesso ha emesso nei confronti dei propri consumatori finali nell'anno di riferimento, nel rispetto delle pertinenti regole dell'ARERA.

Rientrano tra i quantitativi da dichiarare anche eventuali rettifiche di fatturazione per consumi relativi all'anno corrente, con il segno negativo se a credito degli utenti, solo nel caso che non vengano dichiarate a parte nel successivo quadro H.

Le quantità di gas naturale indicate nel Quadro E, per gli usi esenti della tabella “A” del D.lgs 504/95, sono da riportare nel QUADRO O - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SOSTITUTIVA, per le sole Regioni a statuto ordinario che ne prevedono l'applicazione.

Le quantità di gas naturale indicate nel quadro F per gli usi soggetti ad addizionale regionale sono da riportare nel QUADRO M – LIQUIDAZIONE DELL'ADDIZIONALE REGIONALE.

Infine, le quantità di gas naturale indicate nel quadro G, per gli usi soggetti ad accisa, sono da riportare nel QUADRO I - LIQUIDAZIONE DELL'ACCISA.

^[10] Cfr. art.2, comma 1, della determinazione 476906/2020 e s.m.i.

^[11] Cfr circ. 8/2024 per tutti i chiarimenti in merito alla quantificazione dei POD.

Inoltre, si rammenta che nei quadri F e G, il dato relativo alle quantità fornite per uso industriale deve essere distinto in base all'applicazione della riduzione del 40% dell'aliquota di accisa prevista, in caso di superamento della soglia di consumo di 1.200.000 mc/anno, solo per le forniture agli utilizzatori industriali che ne hanno diritto⁽¹²⁾.

7. QUADRO H – RETTIFICHE DI FATTURAZIONE

Il quadro H-RETTIFICHE DI FATTURAZIONE deve essere compilato per l'inserimento dei dati relativi a rideterminazione dei consumi già oggetto di precedenti bollette emesse verso i consumatori finali, attinenti anche a periodi antecedenti l'anno a cui la dichiarazione si riferisce.

Come prescritto per il quadro D, le quantità che il venditore è tenuto a dichiarare sono quelle esposte nelle bollette di rettifica che il venditore stesso ha emesso nei confronti dei propri consumatori finali nell'anno di riferimento, nel rispetto delle pertinenti regole dell'ARERA.

Il prospetto delle rettifiche di fatturazione è suddiviso per:

- accisa, relativamente ai soli impieghi assoggettati ad imposta;
- addizionale regionale (per le sole Regioni a statuto ordinario);
- imposta regionale sostitutiva (sempre per le sole Regioni a statuto ordinario).

Deve essere compilato un prospetto annuale per ciascun comune in cui sono attive le forniture di gas naturale che sono state oggetto di rettifica, indicando obbligatoriamente anche la provincia di cui il comune è parte.

Riguardo all'addizionale regionale e all'imposta regionale sostitutiva, è richiesto il solo importo totale delle rettifiche, con il segno “-” in caso di importi totali a credito dei consumatori finali.

Relativamente all'accisa, il quadro è suddiviso tra i medesimi impieghi del gas naturale già esposti nel QUADRO G – TOTALE GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO. Per ciascun impiego è prevista la distinzione tra bollette di rettifica IN ADDEBITO dei consumatori finali ovvero tra bollette di rettifica IN ACCREDITO.

Per ciascuna voce di addebito o accredito devono essere trascritte le quantità oggetto della rettifica, l'aliquota applicata e l'importo risultante dal prodotto della quantità per l'aliquota, arrotondato alla seconda cifra decimale. Per ogni impiego del gas naturale

⁽¹²⁾ I righi dedicati all'esposizione dei quantitativi di gas naturale impiegati in USI INDUSTRIALI (F1, F2 e G1 e G2) nonché alla liquidazione della relativa accisa (H1 e H2), riportano le seguenti descrizioni: "*consumi non aventi titolo alla riduzione del 40% (Art.2, co. 11, L. 203/08)*" e "*consumi degli utilizzatori industriali aventi titolo alla riduzione del 40% (Art. 2, co.11, L.203/08)*".

Il primo rigo (F1, G1, H1) riguarda le quantità assoggettate alla tassazione piena, ossia quelle fornite agli utilizzatori industriali aventi un consumo annuo non superiore a 1.200.000 metri cubi di gas naturale e quelle relative ad altri consumatori a cui si applica l'aliquota per usi industriali, che non hanno diritto alla riduzione in parola nonostante registrino un consumo superiore al predetto limite.

Il secondo rigo (F2, G2, H2), riguarda, le quantità assoggettate alla tassazione ridotta stabilita dall'art.2, comma 11, della legge n. 203/2008, per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno.

devono, altresì, essere sommati tutti gli importi in addebito e sottratti tutti gli importi in accredito: il valore così determinato, con l'eventuale segno negativo, andrà riportato nella colonna TOTALE corrispondente all'impiego del gas naturale a cui le rettifiche si riferiscono.

Nel rigo H15 è riportato il TOTALE IMPORTO ACCISA GAS NATURALE PER COMBUSTIONE, ottenuto come somma algebrica degli importi totali relativi alle singole tipologie di impiego.

Nei righe H16, H17 e H18 è, invece, riportato l'importo totale delle bollette di rettifica rispettivamente relative al gas naturale per autotrazione, all'addizionale regionale e all'imposta regionale sostitutiva. Anche tali campi sono da valorizzare con il segno negativo in caso di importi totali a credito dei consumatori finali.

8. QUADRO I – LIQUIDAZIONE DELL'ACCISA

Il quadro I-LIQUIDAZIONE DELL'ACCISA va compilato per singola provincia ed è suddiviso in due sezioni, distinte in relazione all'impiego del gas naturale nell'uso autotrazione oppure in combustione, necessarie per differenziare le spettanze nei due specifici capitoli di entrata del bilancio statale:

- a. CAPITOLO 1412 (accisa sul gas naturale per autotrazione);
- b. CAPITOLO 1421 (accisa sul gas naturale per combustione).

Qualora nel corso del 2024 sia stata acquisita da un venditore una fornitura di gas naturale in una nuova provincia, rispetto a quelle in origine comunicate nella denuncia di inizio attività e successivi aggiornamenti, il corrispondente quadro di liquidazione dell'accisa deve riportare l'indicazione del mese in cui ha avuto inizio l'attività di vendita al consumatore finale presso la predetta provincia (ricavato in base alla data nella quale il venditore è subentrato come controparte commerciale relativamente alla fornitura di che trattasi).

Nel quadro I, il soggetto obbligato dichiara l'imposta dovuta aggregando, per competenza provinciale, le quantità di gas naturale fatturato o impiegato negli usi soggetti ad accisa, come dichiarati, con suddivisione comunale, nel quadro G della dichiarazione.

In altri termini, ai fini dell'autoliquidazione dell'accisa per ciascuna provincia, nel Quadro I devono essere sommati i consumi dichiarati nel quadro G per ciascun comune della medesima provincia a cui il Quadro I si riferisce.

La somma dei consumi per destinazione d'uso, come indicati su ogni rigo del Quadro I, deve coincidere con la somma dei metri cubi dichiarati nel corrispondente rigo dei quadri G relativi ai comuni che sono parte del territorio della provincia a cui il prospetto di liquidazione si riferisce.

Per ogni quantità relativa a ciascuna destinazione d'uso deve essere indicata la relativa aliquota di accisa vigente al momento in cui si sono verificati i consumi, come riportata nella corrispondente bolletta emessa al consumatore finale. In presenza di più aliquote applicate, è possibile inserire più di un rigo per la medesima tipologia d'impiego.

L'imposta riportata in ciascun rigo deve coincidere con il prodotto dei consumi per la relativa aliquota, arrotondato alla seconda cifra decimale.

Per ciascuna provincia, i soggetti obbligati che procedono alla fatturazione del gas naturale ai consumatori finali, sono altresì tenuti a indicare al rigo I20 le eventuali rettifiche di fatturazione ivi effettuate, come dichiarate nel rigo H15, con il relativo segno.

Per ciascun capitolo, al fine di far corrispondere il TOTALE dell'imposta liquidata del Quadro I (rispettivamente i righe I4 e I22) con il totale dell'imposta risultante dalle bollette emesse nei confronti dei consumatori finali, nel rigo I3 e I21 - ARROTONDAMENTI deve essere indicata l'eventuale differenza tra i due valori, determinatasi in conseguenza degli arrotondamenti effettuati nelle bollette emesse nell'anno e nella dichiarazione relativa al medesimo periodo.

In tal modo, l'accisa dovuta dal venditore, acquisita dal consumatore finale tramite le bollette emesse nei confronti dei consumatori finali per i quali ha operato come controparte commerciale nell'anno, potrà essere dallo stesso integralmente liquidata in dichiarazione e conseguentemente riversata all'erario, indipendentemente dagli arrotondamenti effettuati nelle bollette stesse.

9. QUADRO L - RIEPILOGO E SALDO DELL'ACCISA

Come richiamato in premessa, le contabilità e i versamenti dell'accisa dovuta dai soggetti obbligati sui consumi di gas naturale sono impostati in base alla suddivisione del territorio dello Stato in sette ambiti territoriali (ambito ordinario, Regione Sicilia, Regione Sardegna, Regione Valle d'Aosta, Regione Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Trento, Provincia di Bolzano) ognuno dei quali è costituito dall'aggregazione del territorio delle province che lo costituiscono.

Afferiscono ad un determinato ambito, i consumi di gas naturale relativi a PDR ubicati nel territorio dell'ambito medesimo.

Conseguentemente, nel quadro L - RIEPILOGO E SALDO DELL'ACCISA – RATEI PER AMBITO PER L'ANNO 2024 il soggetto obbligato è tenuto a dichiarare l'importo dell'accisa liquidata per ciascun ambito come somma delle liquidazioni di cui al quadro I per ciascuna provincia dell'ambito, a loro volta calcolate in base ai consumi accertati per l'anno 2024, esposti nel quadro G, per ogni comune della provincia.

Dal confronto con i RATEI D'ACCONTO CALCOLATI NELLA DICHIARAZIONE 2023 e dovuti nel 2024, è calcolato il SALDO DELL'ACCISA corrispondente, ovviamente nell'ipotesi che gli acconti siano stati regolarmente pagati del soggetto obbligato in misura pari a quanto dallo stesso dichiarato ovvero in base ad eventuali provvedimenti di rideterminazione emessi dall'UD competente nel corso dell'anno.

Sulla base dell'accisa liquidata nonché delle regole esposte nel seguito del presente paragrafo, il soggetto obbligato è, inoltre, tenuto a calcolare le dodici rate di acconto dovute nell'anno 2025.

Per le ditte che hanno iniziato l'attività nel 2024, le rate di acconto sono state definite dal competente UD in relazione ai dati comunicati nella denuncia di inizio attività e a quelli eventualmente in possesso dello stesso Ufficio.

Come per il quadro I, anche il quadro L è suddiviso in due sezioni, distinte in relazione all'impiego del gas naturale nell'uso di autotrazione oppure in combustione, necessarie per differenziare le spettanze nei due specifici capitoli di entrata del bilancio statale:

- a. CAPITOLO 1412 (accisa sul gas naturale per autotrazione);
- b. CAPITOLO 1421 (accisa sul gas naturale per combustione).

Nei due ulteriori righe L11 e L12 del quadro, il soggetto obbligato è tenuto a dichiarare, distintamente per i due predetti capitoli, l'entità dell'eventuale credito pregresso che risulta ancora non utilizzato alla data di presentazione della dichiarazione per l'anno d'imposta 2024 e che, pertanto, il dichiarante ritiene di avere ancora a disposizione nel corso dell'anno 2025.

La compilazione dei righe L11 e L12 è obbligatoria e qualora il dichiarante non abbia somme a credito da esporre ciascun rigo dovrà essere compilato inserendo il valore zero.

Al riguardo, si rammenta che tale dichiarazione risponde all'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, secondo il quale il credito di accisa emergente dalla dichiarazione annuale non soggiace al termine di decadenza biennale previsto dall'art. 14 del TUA se il rapporto tributario è in corso e il credito è regolarmente riportato nelle successive dichiarazioni e viene detratto, ai sensi dell'art. 26 comma 13, del testo unico, dai successivi versamenti in acconto fino ad esaurimento o fino alla definizione del rapporto tributario.

Pertanto, come da istruzioni dell'Agenzia^[13], l'uso del predetto credito in detrazione dai successivi versamenti in acconto costituisce la via prioritaria di utilizzo del credito stesso e il rimborso del medesimo può aver luogo unicamente a seguito della cessazione dell'attività da parte dell'operatore e della conseguente chiusura del rapporto tributario, entro due anni dalla presentazione della dichiarazione relativa all'ultimo anno di attività.

Si fa, infine, rilevare che la dichiarazione della sussistenza del predetto credito da parte del soggetto obbligato non comporta alcun automatismo contabile per i fini tributari⁽¹⁴⁾. Sono, infatti, fatti salvi i necessari riscontri da parte dell'Amministrazione finanziaria volti a verificare l'effettiva spettanza del credito dichiarato in base ai quantitativi del gas naturale effettivamente fornito presso i PDR in cui il soggetto obbligato ha operato come venditore nonché ai pagamenti realmente effettuati dal medesimo soggetto obbligato durante la sua operatività.

I soli importi del quadro L che possono avere il segno negativo sono quelli dell'accisa liquidata (rigo L1 e L6), per effetto di eventuali rettifiche di fatturazione. Qualora gli altri importi del quadro L siano negativi, gli stessi devono essere posti pari a zero.

^[13] Cfr. nota prot. n. 379481/RU del 17 agosto 2022 (reperibile sul sito dell'Agenzia seguendo il percorso: Home/ Accise/ Relazioni con gli operatori/ Informativa)

⁽¹⁴⁾ Infatti, il dato dichiarato nei campi L11 e L12 non è riportato nelle contabilità tenute dagli Uffici

Si forniscono, nel seguito, istruzioni di dettaglio per la compilazione del quadro di che trattasi.

Per la compilazione del quadro L va, in primo luogo, specificato l'ambito di riferimento. A tal riguardo si evidenzia che:

- con l'applicativo *User to System* (U2S), sono selezionabili nell'apposito campo del quadro L le stringhe "Ordinario", "Sicilia", "Sardegna", "Valle d'Aosta", "Friuli-Venezia Giulia", "Trento" e "Bolzano";
- con la modalità di compilazione e trasmissione *System to System* (S2S), è mantenuta nel tracciato record l'identificazione dell'ambito con le seguenti sigle:
 1. la sigla provinciale del capoluogo di regione ("PA" = Sicilia / "CA" = Sardegna / "AO" = Valle d'Aosta / "TS" = Friuli-Venezia Giulia), per i quattro ambiti costituiti dalle regioni a statuto speciale;
 2. le sigle delle province autonome ("TN" o "BZ"), rispettivamente per i due ambiti costituiti dalle due province autonome di Trento e di Bolzano;
 3. la sigla "IT", per l'ambito Ordinario.

Per ciascun ambito in cui sono presenti forniture ascrivibili al soggetto obbligato, i dati da indicare nel quadro L, distintamente per le due sezioni, sono i seguenti:

○ **accisa liquidata**

- a. CAPITOLO 1412, rigo L1, riporta l'ACCISA LIQUIDATA per autotrazione nell'ambito, ottenuta come somma delle liquidazioni, di cui al rigo I4 del quadro I, per le province appartenenti all'ambito stesso. Ovviamente, nel caso di vendite o uso proprio relativi ad un'unica provincia, il rigo L1 è uguale alla liquidazione già indicata al rigo I4 del quadro I di tale provincia;
- b. CAPITOLO 1421, rigo L6, riporta l'ACCISA LIQUIDATA per gli impieghi in combustione nell'ambito, ottenuta come somma delle liquidazioni, di cui al rigo I22 del quadro I, per le province appartenenti all'ambito stesso. Ovviamente, nel caso di vendite o uso proprio relativi ad un'unica provincia, il rigo L6 è uguale alla liquidazione già indicata al rigo I22 del quadro I di tale provincia.

L'accisa liquidata può essere anche negativa, per effetto delle rettifiche di fatturazione.

○ **ratei d'acconto calcolati nella precedente dichiarazione**

Con riferimento ad un ambito:

- a. CAPITOLO 1412, rigo L2, normalmente corrisponde al totale acconti del quadro L della dichiarazione 2023 (rigo L5);
- b. CAPITOLO 1421, rigo L7, normalmente corrisponde al totale acconti del quadro L della dichiarazione 2023 (rigo L10).

L'importo riportato nel rigo L2 o nel rigo L7 può non corrispondere a quello risultante al totale acconti del quadro L nella dichiarazione 2023 qualora, nel corso del 2024 sia stato emesso dall'UD competente apposito provvedimento di rideterminazione delle rate di acconto.

Altri casi di non corrispondenza sono quelli dovuti:

1. alla cessazione dell'attività in corso d'anno, debitamente verificata dal predetto UD;
2. a modifiche delle aliquote di imposta intervenute nel corso dell'anno;

3. ad altri provvedimenti dell'UD che abbiano impatto sui ratei mensili di acconto dichiarati dal soggetto obbligato.

Infine, per il primo anno di attività l'importo dei ratei d'acconto per l'anno 2023 da indicare è quello determinato dall'Ufficio competente in base ai dati disponibili, al momento del rilascio dell'autorizzazione alla vendita.

In ogni caso, nel campo deve essere indicato il totale dell'accisa che il soggetto obbligato è tenuto a versare nell'anno precedente a quello a cui la dichiarazione si riferisce, in base alla propria dichiarazione ovvero a successivi provvedimenti di rideterminazione dell'UD competente.

○ **saldo dell'accisa**

Distintamente per ciascun ambito, il SALDO DELL'ACCISA è definito dalla differenza tra ACCISA LIQUIDATA e RATEI D'ACCONTO CALCOLATI NELLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (ovvero rideterminati con provvedimento dell'UD, come sopra specificato). Le regole di compilazione sono le seguenti:

CAPITOLO 1412	se $L1 > L2$ allora $L3 - \text{CONGUAGLIO ACCISA A DEBITO} = L1 - L2$; se $L2 > L1$ allora $L4: \text{CONGUAGLIO ACCISA A CREDITO} = L2 - L1$.
CAPITOLO 1421	se $L6 > L7$ allora $L8 - \text{CONGUAGLIO ACCISA A DEBITO} = L6 - L7$; se $L7 > L6$ allora $L9: \text{CONGUAGLIO ACCISA A CREDITO} = L7 - L6$.

○ **ratei mensili in acconto**

Distintamente per ciascun capitolo e per ciascun ambito, i RATEI MENSILI IN ACCONTO costituiscono gli importi a debito che il soggetto obbligato è tenuto a versare alle singole scadenze mensili nel corso dell'anno 2025.

I progressivi da "01" a "12" identificano i mesi da gennaio a dicembre e gli importi delle singole rate sono così determinati, per ciascun ambito e per ogni capitolo:

a. La rata base per il 2025 è un dodicesimo dell'accisa liquidata al rigo L1 o al rigo L6, rispettivamente, per il capitolo 1412 o 1421.

Qualora l'attività nell'ambito sia iniziata nel corso del 2024, la rata base è determinata dividendo l'importo L1 oppure L6 per i mesi di attività nell'ambito, come desumibili in base alle dichiarazioni del mese di inizio attività di cui al quadro I relativamente alle province che costituiscono l'ambito⁽¹⁵⁾.

In relazione alla data di presentazione della dichiarazione annuale 2024, con riferimento ad un ambito e ad un capitolo, si possono verificare i seguenti casi:

b. nel caso di dichiarazione presentata a gennaio 2025, tutte le dodici rate sono pari alla rata base per il 2025;

c. nel caso di dichiarazione presentata a febbraio 2025, la rata di gennaio ("01") ha lo stesso valore della rata base per il 2024. La rata di febbraio ("02") si ottiene sommando, se positivo, o sottraendo, se negativo, il conguaglio tra la rata base e la rata indicata per il mese di gennaio, in modo da equiparare contabilmente l'importo dovuto a gennaio alla rata base. Le altre rate mensili in acconto (da "03"

⁽¹⁵⁾ L'inizio attività nell'ambito si verifica quando il soggetto obbligato subentra per la prima volta quale controparte commerciale in una fornitura con PDR ubicato nell'ambito. Conseguentemente, qualora il soggetto operi già come controparte commerciale per forniture in province incluse nell'ambito stesso, il subentro per la prima volta in forniture di gas naturale in un'altra provincia dell'ambito non ha effetti sulla determinazione della rata base.

a “12”) assumeranno il valore costante della rata base, salvo nel caso in cui l'importo del conguaglio negativo tra la rata base e la rata indicata a gennaio sia superiore alla stessa rata base: in tale evenienza, detto conguaglio sarà recuperato su tutti i ratei mensili – a partire da febbraio – fino a concorrenza totale dell'importo;

- d. nel caso di dichiarazione presentata a marzo 2025, la rata da indicare per il mese di febbraio (“02”) ha lo stesso valore stabilito per la rata di gennaio. L'importo da indicare come rata mensile in acconto per il mese di marzo (“03”) si ottiene sommando, se positivo, o sottraendo, se negativo, il conguaglio tra la rata base e le rate indicate a gennaio e febbraio, in modo da equiparare contabilmente l'importo dovuto a gennaio e febbraio alla rata base. Le altre rate mensili in acconto (da “04” a “12”) assumeranno il valore costante della rata base, salvo nel caso in cui l'importo del conguaglio negativo tra la rata base e le rate indicate a gennaio e febbraio sia superiore alla stessa rata base: in tale evenienza, detto conguaglio va recuperato su tutti i ratei mensili – a partire da marzo – fino a concorrenza totale dell'importo.

Il soggetto obbligato è tenuto ad esporre in dichiarazione i ratei mensili in acconto calcolati secondo le suddette prescrizioni.

I relativi versamenti possono, tuttavia, essere di minor importo, per effetto dello scomputo di un CONGUAGLIO DI ACCISA A CREDITO ovvero di un CREDITO PREGRESSO, parimenti esposti negli appositi campi del quadro L.

In ogni caso, resta ferma la facoltà dell'Amministrazione finanziaria di effettuare controlli successivi sulla veridicità degli elementi esposti in dichiarazione, sull'effettiva sussistenza dei crediti dichiarati nonché sulla regolarità dei versamenti effettuati.

o **Totale acconti**

Distintamente per ciascun capitolo e per ciascun ambito, il TOTALE ACCONTI è determinato come somma dei dodici importi dei ratei mensili in acconto.

Ovviamente, nei casi in cui i ratei d'acconto siano diversi dalla rata base, il totale acconti è, di norma, diverso dall'importo dell'accisa liquidata.

o **Credito disponibile alla data della presentazione della dichiarazione**

Per ciascun ambito, il soggetto obbligato è tenuto a dichiarare l'eventuale credito che alla data di presentazione della dichiarazione ritiene ancora utilizzabile, in quanto non esaurito in detrazione dei precedenti versamenti effettuati (rispettivamente, al rigo L11 per il capitolo 1412 e al rigo L12 per il capitolo 1421).

10. QUADRO M – LIQUIDAZIONE DELL'ADDIZIONALE REGIONALE

Il quadro M-LIQUIDAZIONE DELL'ADDIZIONALE REGIONALE deve essere compilato solo per le Regioni a statuto ordinario e consente di calcolare l'addizionale regionale dovuta per provincia, aggregando per competenza territoriale i quantitativi di gas naturale dichiarati, per comune, nel quadro F.

Nel caso di aliquote dell'addizionale regionale non legate alle fasce climatiche, le quantità di gas naturale da riportare nella colonna dei consumi sono desunte dall'aggregazione per provincia delle quantità di gas naturale dichiarate nel quadro G, per ciascun comune appartenente alla provincia cui la liquidazione dell'addizionale si riferisce. In tale

evenienza, il soggetto obbligato è tenuto ad utilizzare il riquadro della prima fascia climatica del prospetto di liquidazione, omettendo la lettera identificativa della fascia stessa.

Ai fini dell'addizionale regionale, i consumi desunti dalle bollette emesse nell'anno per usi civili delle utenze del centro-nord e delle utenze del mezzogiorno devono essere sommati.

Nel rigo M7 è prevista l'indicazione di eventuali RETTIFICHE DI FATTURAZIONE, già dichiarate a parte nel rigo H17, con il relativo segno.

Nel rigo M8 è prevista l'indicazione degli ARROTONDAMENTI per allineare l'eventuale scostamento tra la somma delle liquidazioni per ciascuna destinazione d'uso indicata nel Quadro M ed il totale dell'addizionale regionale fatturata agli utenti tramite le bollette agli stessi emesse.

Le modalità di compilazione del quadro M sono analoghe a quelle previste per la liquidazione dell'accisa (Quadro I).

Per ogni provincia, il TOTALE ADDIZIONALE REGIONALE, determinato come somma dei valori della colonna IMPOSTA, deve essere trascritto nel successivo quadro N - RIEPILOGO E SALDO DELL'ADDIZIONALE REGIONALE.

11. QUADRO N – RIEPILOGO E SALDO DELL'ADDIZIONALE REGIONALE

Il quadro N-RIEPILOGO E SALDO DELL'ADDIZIONALE REGIONALE deve essere compilato per provincia e solo per le Regioni a statuto ordinario, in coerenza con il precedente prospetto di liquidazione (Quadro M).

Per ciascuna provincia, l'ADDIZIONALE LIQUIDATA (rigo N1) deve essere posta uguale al TOTALE ADDIZIONALE REGIONALE (Quadro M – rigo M9).

Per i campi: SALDO DELL'ADDIZIONALE; CONGUAGLIO ADDIZIONALE A DEBITO, CONGUAGLIO ADDIZIONALE A CREDITO, RATEI MENSILI IN ACCONTO; TOTALE ACCONTI, si applicano, *mutatis mutandis*, le regole già esposte per il quadro L.

Anche per il Quadro N, sono fatti salve le verifiche da parte dell'Amministrazione finanziaria volte a riscontrare l'effettiva veridicità di quanto dichiarato in base ai quantitativi del gas naturale effettivamente fornito presso i PDR in cui il soggetto obbligato ha operato come venditore nonché ai pagamenti realmente effettuati dal medesimo soggetto obbligato durante la sua operatività.

12. QUADRO O – LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SOSTITUTIVA

Il quadro O-LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SOSTITUTIVA deve essere compilato per provincia e solo per le Regioni a statuto ordinario.

Nel quadro è calcolata l'imposta regionale sostitutiva per gli impieghi del gas naturale nei quali è dovuta, vale a dire, gli usi esenti di cui ai punti 6, 7, 8, 16 della Tabella A allegata al TUA^[16].

I consumi relativi a ciascuna provincia sono ottenuti aggregando, per competenza territoriale, le quantità di gas naturale fatturato o impiegato nei predetti impieghi come dichiarati, per comune, nel quadro E (righe E1 – E2 – E3 ed E4).

Nel rigo O5 è prevista l'indicazione di eventuali RETTIFICHE DI FATTURAZIONE, già dichiarate a parte nel rigo H18, con il relativo segno.

Nel rigo O6 è prevista l'indicazione degli ARROTONDAMENTI per allineare l'eventuale scostamento tra la somma delle liquidazioni per ciascuna destinazione d'uso indicata nel Quadro O ed il totale dell'imposta regionale sostitutiva fatturata agli utenti tramite le bollette agli stessi emesse.

Le modalità di compilazione del quadro sono analoghe a quelle previste per la liquidazione dell'accisa (Quadro I).

Per ogni provincia, il TOTALE IMPOSTA REGIONALE SOSTITUTIVA, determinato come somma dei valori della colonna IMPOSTA, deve essere trascritto nel successivo quadro P - RIEPILOGO E SALDO DELL'IMPOSTA REGIONALE SOSTITUTIVA.

13. QUADRO P – RIEPILOGO E SALDO DELL'IMPOSTA REGIONALE SOSTITUTIVA

Il quadro P-RIEPILOGO E SALDO DELL'IMPOSTA REGIONALE SOSTITUTIVA deve essere compilato per provincia e solo per le Regioni a statuto ordinario, in coerenza con il precedente prospetto di liquidazione (Quadro O).

Per ciascuna provincia, l'IMPOSTA LIQUIDATA (rigo P1) deve essere posta uguale al TOTALE IMPOSTA REGIONALE SOSTITUTIVA (Quadro O – rigo O7).

Per i campi: SALDO DELL'IMPOSTA; CONGUAGLIO IMPOSTA A DEBITO; CONGUAGLIO IMPOSTA A CREDITO; RATEI MENSILI IN ACCONTO; TOTALE ACCONTI, si applicano, *mutatis mutandis*, le regole già esposte per il quadro L.

Anche per il Quadro P, sono fatte salve le verifiche da parte dell'Amministrazione finanziaria volte a riscontrare l'effettiva veridicità di quanto dichiarato in base ai quantitativi del gas naturale effettivamente fornito presso i PDR in cui il soggetto obbligato ha operato come venditore nonché ai pagamenti realmente effettuati dal medesimo soggetto obbligato durante la sua operatività.

14. ALLEGATO – ELENCO CLIENTI CON FORNITURA PER IMPIEGHI DIVERSI DALL'USO CIVILE

I venditori, soggetti obbligati di cui all'articolo 26, comma 7, lettera a), del testo unico, devono compilare l'elenco dei consumatori finali per i quali procedono alla fatturazione del gas naturale:

^[16] Cfr. art. 9 del decreto legislativo 21/12/1990, n. 398, emanato in conformità ai principi e criteri direttivi stabiliti dall'art. 6, comma 1, lettera b) della legge delega n. 158/1990.

- per impieghi non soggetti a tassazione o esenti (quadro E);
- per consumi non aventi titolo alla riduzione del 40% (Art. 2, comma 11, L. 203/08) (quadro G - rigo G1);
- per consumi degli utilizzatori industriali aventi titolo alla riduzione del 40% (Art. 2, comma 11, L. 203/08) (quadro “G” - rigo G2);
- per produzione o autoproduzione di energia elettrica (quadro G - rigo G11 o rigo G12);
- per autotrazione (quadro G - rigo G13);
- per impieghi previsti dal punto 10 Tabella A (quadro G - rigo G14);
- per impieghi previsti dal punto 16bis Tabella A (quadro G - rigo G15);
- per impieghi previsti dal punto 8 Tabella A (quadro G - rigo G16).

Per ogni fornitura deve essere indicato:

- a. il codice identificativo dell'utilizzatore (codice ditta o codice accisa dell'impianto dallo stesso esercizio, ovvero, ove non disponibile, partita IVA o codice fiscale dell'esercente);
- b. l'identificativo del punto di prelievo del cliente (PDR) cui si riferisce la fornitura. Nel caso di fornitura di GNL mediante contenitori di stoccaggio criogenici installati presso l'utilizzatore, dovrà essere indicato il codice ditta dell'impianto, ove disponibile, ovvero potrà essere indicato altro identificativo dell'impianto di stoccaggio, se univoco;
- c. la tipologia di utilizzo del gas naturale, mediante la relazione quadro/rigo dove tale tipologia è riportata nel modello della dichiarazione. Pertanto, per il gas fatturato o impiegato senza pagamento di accisa, la tipologia di utilizzo è individuata con l'identificativo dell'appropriato rigo del quadro E (da E1 a E14); mentre per il gas fatturato o impiegato in usi diversi da quello civile, con l'applicazione di un'aliquota specifica o agevolata, la tipologia di utilizzo è individuata con l'identificativo dell'appropriato rigo del quadro G (G1, G2, e da G11 a G16);
- d. la modalità di applicazione del trattamento tributario identificato al punto precedente mediante la relazione quadro/rigo, che viene qui distinto in:
 1. “*intera fornitura (100%)*”, per indicare, sia per le tipologie di utilizzo del quadro E, sia per quelle del quadro G sopra specificate, che il trattamento tributario identificato mediante la relazione quadro/rigo è riferito al 100% del gas naturale fornito;
 2. “*a forfait*”, se il trattamento tributario identificato mediante la relazione quadro/rigo è stato applicato su una parte dei consumi fatturati (in base ad un forfait), specificando la percentuale utilizzata;
 3. “*mediante misura (a contatore/misuratore)*”, se il trattamento tributario identificato mediante la relazione quadro/rigo è stato applicato ad una parte dei consumi

- fatturati in base all'utilizzo di contatori (e, quindi, a seguito di accertamento quantitativo);
- e. la quantità fornita in standard metri cubi (ossia la quantità fatturata nell'anno in dichiarazione, come esposta nelle bollette emesse relativamente al PDR di che trattasi);
 - f. l'indirizzo e il codice catastale del comune relativo al punto di riconsegna del cliente (PDR) o dell'impianto di stoccaggio del GNL;
 - g. l'importo dell'accisa liquidata (indicando 0 se non dovuta);
 - h. la data dalla quale è stata applicata l'agevolazione (nel formato gg/mm/aaaa);
 - i. la data dalla quale non viene più applicata l'agevolazione, nei casi di cessazione della fornitura in corso d'anno ovvero di modifica delle condizioni tecniche che ne hanno consentito l'applicazione, anche a seguito di verbale dell'Ufficio competente (nel formato gg/mm/aaaa).

15. ALLEGATO – ELENCO PROPRI FORNITORI E CEDENTI

I soggetti obbligati al pagamento dell'accisa, diversi dai gestori delle infrastrutture per lo stoccaggio, il trasporto e la distribuzione del gas naturale, devono compilare l'allegato alla dichiarazione nel quale riportare i dati relativi al gas naturale, riscontrabili dalle fatture di acquisto ai fini dell'emissione della bolletta ai consumatori finali, indicando la provenienza, il fornitore e i cedenti, con le relative quantità, con le seguenti modalità:

- a. nel caso in cui il soggetto obbligato abbia operato sia come utente della distribuzione sia come controparte commerciale presso i PDR oggetto della propria attività di vendita, avrà già indicato nel quadro D, per la tipologia "E) vendita al consumo" i dati dei distributori che hanno fornito il gas naturale. Pertanto, per tale configurazione, non è richiesto di ripetere tali dati nell'allegato; è invece richiesto di indicare i cedenti dai quali è stato acquistato il gas naturale, riportando la quantità complessivamente acquistata per ciascun cedente nell'anno di riferimento della dichiarazione.
- b. Qualora, invece, il soggetto obbligato non abbia operato come utente della distribuzione, ma esclusivamente come controparte commerciale, è tenuto a indicare nell'allegato i propri cedenti presso i PDR stessi, riportando la quantità complessivamente acquistata per ciascun cedente nell'anno di riferimento della dichiarazione.
- c. Infine, relativamente al gas naturale destinato alla vendita ad altri operatori del mercato, a clienti UE o a clienti extra UE (tipologie di vendita D, F e G del QUADRO D – GAS NATURALE VENDUTO), è richiesto di indicare i propri cedenti distinti per provenienza e riportando la quantità complessivamente acquistata per ciascun cedente nell'anno di riferimento della dichiarazione.

Qualora il soggetto obbligato non abbia la possibilità di distinguere contabilmente i diversi cedenti rispetto alle casistiche sopra riportate, potrà riportare cumulativamente le quantità acquistate da ciascun cedente.

Resta ferma la necessità di individuare una rispondenza complessiva tra la quantità di gas naturale venduto (QUADRO D) e acquistato (ALLEGATO CEDENTI).

Sono esclusi dal computo i quantitativi di gas naturale oggetto di compravendita al di fuori del territorio nazionale, cioè senza alcuna immissione fisica in reti o impianti collocati in Italia.

A ciascun cedente e a ciascun fornitore dovrà essere dedicata un'apposita riga dell'elenco.

Analoghe informazioni sono fornite dall'acquirente per uso proprio di cui all'art. 26, comma 7, lettera a) del TUA, in relazione ai quantitativi di gas naturale acquistati da Paesi comunitari o da Paesi terzi, nonché forniti presso i PDR allo stesso intestati, avvalendosi delle reti di gasdotti ovvero delle infrastrutture per il vettoriamento del prodotto.

L'elenco è costituito da tre colonne, nelle quali il soggetto obbligato è tenuto a dichiarare, relativamente all'anno di riferimento, rispettivamente:

○ **Provenienza**

Con riferimento al Paese in cui ha sede il soggetto cedente da cui sono stati acquistati i quantitativi di gas naturale, il campo PROVENIENZA può essere valorizzato con i seguenti valori:

- a. "A" - nazionale;
- b. "B" - UE;
- c. "C" – extra UE.

Nel caso in cui il gas sia di proprietà del dichiarante e non sia stato oggetto di precedente acquisto (ad esempio, nei casi di autoproduzione e di autoconsumo), il campo PROVENIENZA è da valorizzare con il valore "D" – di proprietà.

○ **Codice identificativo fornitore e cedente**

Per ogni cedente, il campo deve essere valorizzato:

- a. con la partita IVA ovvero, ove non disponibile, con il codice fiscale, se il cedente ha stabile organizzazione nel territorio dello Stato;
- b. con la sigla dello Stato comunitario o extra comunitario, rispettivamente se il cedente ha sede nella UE o all'estero.

Per ogni fornitore, il campo deve essere valorizzato con il codice ditta (ovvero accisa qualora trattasi di gestore di reti di gasdotti di cui all'art. 26, comma 8, del TUA). Ove tale codice non sia disponibile è data facoltà al dichiarante di indicare la partita IVA ovvero, in subordine, il codice fiscale del fornitore medesimo.

Il codice non deve essere indicato per PROVENIENZA = "D" – di proprietà.

○ **Quantità**

Con riferimento a ciascuno dei casi sopra identificati, il campo deve essere valorizzato con le quantità di gas naturale espresse in standard metri cubi desunte dalle relative fatture emesse dal cedente verso il venditore nell'anno di riferimento.

Per il gas di proprietà, PROVENIENZA = "D", occorre indicare i quantitativi come desunti dal misuratore utilizzato per il relativo accertamento al consumo ovvero, ove non disponibile, alla produzione.